



" Reporto doveroso fare alcune bre-
vi dichiarazioni nell'atto in cui lo schema del
bilancio al 31 dicembre 1954 viene sottoposto
all'esame del Comitato permanente.

È superfluo ricordare le vicende
che hanno condotto all'approvazione della leg-
ge 14 aprile 1955, n. 294, e più particolarmen-
te all'approvazione dell'art. 8, il testo del qua-
le è il seguente:

" L' Istituto nazionale delle assicurazioni
è tenuto a compilare annualmente il proprio
bilancio nella forma che sarà stabilita con
decreto del Ministro per l'industria e il com-
mercio. L' Istituto è tenuto ad applicare, per
la valutazione delle attività destinate a eser-
cizio delle riserve matematiche, i criteri sta-
biliti in virtù dell'articolo 28 - quarto com-
ma - del presente decreto legge (29 aprile
1923, n. 966) per le imprese private di assicu-
razione vita, nonché le altre norme che di-
sciplinano le valutazioni per le società ed
enti soggetti a bilancio".

Questa norma non deve e non
può infatti essere valutata come a se stante,
ma deve invece considerarsi come termine